

Homunculus [Giacomo Racioppi]

*Storia della denominazione
di Basilicata [estratto 7]*

Basilicata University Press

—

Digital Humanities

Edizioni e data-bases digitali
sotto la direzione di Fulvio Delle Donne

Homunculus [Giacomo Racioppi]

*Storia della denominazione
di Basilicata [estratto 7]*

1874

La prima denominazione di Basilicatasi trova in documenti, che, finora pubblicati, non sono più antichi della metà del secolo XII. Questi documenti crediamo qui riferire, con maggiore larghezza che la nostra tesi non richiedesse, tanto perché sono poco noti, quanto perché illustrano la condizione delle cose della nostra regione in tempi oscurissimi; comunque presso alcuni eruditi non sono essi franchi da un qualche sospetto. Sono due documenti del 1134 l'uno, e del 1161 l'altro, contenuti e riconfermati amendue in un'unica carta di Carlo II d'Angiò del 1304. Furono pubblicati nel passato secolo da Mons. Zavarroni, vescovo di Tricarico, il quale piatava in tribunale per dimostrare le antiche ragioni di suo dominio sulle comunità di Montemurro e di Armento, in virtù di privilegi concessuti dai principi normanni alla chiesa di Tricarico. Nel secolo passato furono frequenti, come è noto, i piati giudiziarii trà l'erario regio e le chiese e i monasteri, tra feudatarii laici e quest'esse, a proposito di pretese feudali e immunità e diritti tributarii, che le chiese pretendevano o contro le popolazioni o verso il fisco o i baroni; pretese e immunità che veniva man mano combattendo o restringendo il principato, ispirantesi alle aure sempre più vivide dei tempi nuovi. Nei dibattimenti di siffatte controversie gl'istituti religiosi misero fuori monumenti di antiche carte, che sarebbero di grande profitto alla storia generale del paese, se, prodotte a sostegno di mondani interessi, non avessero con sé la macchia originaria di una dubbia autenticità, alla quale reca sospetto, soventi volte maggiore del giusto, lo interesse opposto di chi le combatteva.

Ecco il primo: *In nomine domini nostri Jesu Christi etc. Nos Gullielmus dei et regia gratia neapolitanus*

Dux, et princeps Capuae, regius Magister Justitiarius et Capitaneus e Castro Roseti usque ad fines regni, abbiamo ricevuto lettere del Re dell'infrascritto tenore:

«Ruggieri per la grazia di Dio ecc. Al nostro consanguineo e fedele Guglielmo ecc. - Venuto alla nostra presenza il reverendo padre, Roberto, vescovo di Tricarico espone alla nostra clemenza, querelandosi, che, mentre la buona memoria di Roberto conte di Montescaglioso, *et dominus civitatis Tricarici*, aveva piamente donato alla chiesa *Beatae Mariae Tricaricensi*, che egli aveva elevata dalle fondamenta, Montemurro ed Armento, *terras ad suum demanium pertinentes*, con gli uomini in esse abitanti, loro redditi e possessi, e ciò senza alcuna riserva per sé o suoi eredi; e mentre esso vescovo e suoi predecessori, fino a questi felici tempi, hanno liberamente e tranquillamente posseduto le dette terre *cum omni jurisdictione et justitia temporalis*, esenti da ogni esazione di taglia, colletta, fodro (foraggi), esercito o cavalcata, *nunc Justitii nostri Basilicatae, Commissarii (leggi Camerarii) et secreti*, aggravano e molestano essi uomini d'indebiti servizii, esazioni e collette....».

Per lo che il Re ordina che, *inquisita diligentius veritate*, si mantenga il vescovo nella piena possessione dei suoi diritti. E il Giustiziero, ad esecuzione degli ordini del Re, manda in sopralluogo Guglielmo de Rocco, *familiarem nostrum*; e fattasi da lui una diligente inchiesta *tam per homines ipsarum terrarum, quam per homines Saponariae, S. Quirici et S. Martini*, dichiara gli uomini di Montemurro ed Armento, poiché uomini della chiesa di Tricarico, assoluti di ogni imposizione o esazione per conto del regio fisco. Il giudicato reso con l'assistenza

di giudici ed assessori ecclesiastici e laici (tra cui un *Gilberto de Balsamo Justitiarius Capitanatae*) è *datum Fogiae, ubi generaliter curia regebatur, anno dominicae Incarnationis Millesimo, centesimo, trigesimo quinto mensis Julii, indict. 13, etc.*

Ecco il secondo del 1161: *In nomine domini....anno ab incarnatione ejusdem 1162, etc. Nos Philippus de Gussone regius Justitiarius Basilicatae*, abbiamo ricevuto lettera del Re, nella quale dice:

«Roberto vescovo di Tricarico querelarsi, che i chierici della città e della diocesi di Tricarico siano soggetti alle collette ed alla giustizia della regia corte pei loro liberi possessi; - che gli uomini delle terre di Montemurro ed Armento siano dall'autorità del giustiziere soggetti a indebite esazioni, tasse, e collette, contro il tenore de' privilegi della chiesa di Tricarico e *contra libertatem ecclesiasticam*; - e che i *Camerarii, Bajuli et extallerii nostri Terrarum Montispilosi ed Stiliani, quae noviter ad nostrum dominium de venerunt, Barones et quarundam terrarum universitates* non intendono, senza licenza del Giustiziere, pagare al vescovo le intere *decime bajulationum, agriculturae, fructuum et foetuum animalium, molendinorum, baptenderiorum (gualchiere) atque furnorum* secondo la legge divina e i santi canoni. Il Re ordina si faccia giustizia al vescovo. - Il Giustiziere manda Filippo giudice, di Benevento, ad inquirere per le terre circostanti di Saponaria, San Chirico, San Martino et Coriano. E avendo poscia considerate le prove raccolte coi suoi assessori e con Carlo de Rocco, *Magnae Regiae Curiae* giudice, dichiara sententialiter: - 1. Gli uomini di quelle terre essere uomini ligii della chiesa di Tricarico, e perciò

esenti *ab omni impositione et exactione soeculari*, né soggetti alla giustizia regia, se non pei cinque crimini di maestà, falsità, morte occulta, depredazione in strada pubblica e ratto di donna: 2. *Comanda Judici nostro Probo de Montepiloso et Notario Petro de Stiliano, qui comparuerunt pro baiulis et universitate terrarum ipsarum*, ed a' Baroni ed alle Università della diocesi di Tricarico che paghino le *decime deo et ecclesiae Tricaricensi, secundum quod in terris demanii observatur*: 3. Assolve dai pubblici pagamenti e dal rispondere in foro soeculari i canonici, preti e diaconi della città e diocesi di Tricarico per le loro proprietà libere, eccetto se tengano *res feudales adscripticias, aut personalibus servitiis obligatas*». - La sentenza è pubblicata *apud Montealbanum, ubi generalem curiam regebamus*.